

BOZZA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 - Finalità e attuazione

Art. 2 - Articolazione del processo di piano e elaborati del PTCP

Art. 3 - Applicazione delle norme del PTCP

Art. 4 - Legislazione

Art. 5 - Quadro Regionale di Riferimento

Art. 6 - Piani Paesistici Area Vasta

Art. 7 - Documenti programmatici

Art. 8 - PAI

Art. 9 - Pianificazione in essere

Art. 10 - Aree naturali protette, aree di interesse naturalistico, corridoi ecologici

Art. 11 - Boschi e aree boscate

Art. 12 - Tutela delle acque.

Art. 13 - Aree di dissesto e aree a rischio

Art. 14 - Attività estrattiva

Art. 15 - Zone sismiche

Art. 16 - Protezione civile

Art. 17 - Smaltimento e gestione dei rifiuti

Art. 18 - Protezione acustica ed elettromagnetismo

Art. 19 - Siti archeologici e beni architettonici

Art. 20 - Centri Storici e beni immobiliari di valore storico-artistico

Art. 21 - Territorio rurale

Art. 22 - Tratturi

Art. 23 - Valorizzazione emergenze

Art. 24 - Territorio urbanizzato

Art. 25 - Insediamenti turistici

Art. 26 - Insediamenti produttivi

Art. 27 - Energia e fonti rinnovabili

Art. 28 - Mobilità

Art. 29 - Logistica urbana

Art. 30 - Classificazione della rete viaria

Art. 31 - Infrastrutture stradali ed autostradali

Art. 32 - Infrastrutture ferroviarie

Art. 33 - Porti e interporto

Art. 34 - Studi di fattibilità in itinere

Art. 35 - Criteri per la pianificazione comunale

Art. 36 - Criteri per la progettazione dei Piani Urbanistici Comunali

Art. 37 - Criteri per il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali

Art. 38 - Perequazione urbanistica e compensazione

Art. 39 - Politiche di copianificazione

Art. 40 - Sistema Informativo Geografico, attività di assistenza tecnica e Ufficio di Piano.

TITOLO I - NORME GENERALI:

Art. 1 – Finalità e attuazione

1. Sulla base dei principi di concertazione, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) orienta i processi di trasformazione territoriale in atto e promuove politiche di conservazione delle risorse naturali e dell'identità storico-culturale, in un'ottica di sviluppo sostenibile.
2. In particolare, gli obiettivi del PTCP tendono a:
 - a) concepire il Piano di Coordinamento come sintesi di una serie di Piani di Settore;
 - b) considerare il PTCP come uno strumento di dialogo, dinamico ed aperto a tutti i programmi e i progetti in atto relativi alla trasformazione del territorio in un'ottica di costante verifica e aggiornamento;
 - c) definire condizioni di opportunità per ciascuna delle sue aree, con destinazioni appropriate in relazione alle caratteristiche ed alla vocazione prevalente per ciascuna di esse;
 - d) recepire le linee guida dei vari documenti programmatici (POR, PRUSST, PIT, Patti territoriali, Leader, ecc.);
 - e) rendere compatibili le ipotesi di sviluppo con i limiti introdotti dalla vincolistica idrogeologica;
 - f) favorire uno sviluppo sostenibile in grado di coniugare le ragioni dell'economia con quelle dell'ambiente;
 - g) tutelare la identità e l'integrità fisica e culturale del territorio come condizione essenziale di qualsiasi scelta di trasformazione ambientale;
 - h) riequilibrare il sistema insediativo dei centri minori;
 - i) razionalizzare le aree per insediamenti produttivi di vario livello (Consorzi industriali e aree PIP), anche con interventi di coordinamento territoriale;
 - j) valorizzare le direttrici finalizzate ad un migliore relazionamento del sistema tirrenico con quello adriatico, e migliorare l'accessibilità delle aree interne;
 - k) definire la ripartizione modale, con la realizzazione di infrastrutture ed interventi atti a riequilibrare il sistema dei trasporti.
3. Il PTCP si attua, tra l'altro, attraverso i piani e i programmi di settore e gli interventi della

Provincia nelle materie di propria competenza.

Art. 2 - Articolazione del processo di piano e elaborati del PTCP

1. Il processo di pianificazione territoriale provinciale si articola in:
 - norme generali di indirizzo;
 - azioni di piano derivate da un'analisi per macro elementi (MATRICI);
 - disposizioni per la pianificazione comunale;
 - politiche di iniziativa provinciale.

2. Le matrici sono così distinte:
 - SOCIO-ECONOMICA
 - AMBIENTALE
 - STORICO - CULTURALE
 - INSEDIATIVA
 - PRODUTTIVA
 - INFRASTRUTTURALE

3. Sono documenti del Piano: la relazione generale, le norme tecniche di attuazione, le elaborazioni cartografiche di riferimento, nonché le relazioni specifiche per matrici.
Gli elaborati cartografici sono distinti in due elenchi, le tavole “A” relative alle analisi, e le tavole “P”, relative al progetto.

Art. 3 - Applicazione delle norme del PTCP

1. Dalla data della sua approvazione, con legge regionale, il Piano é efficace a tutti gli effetti.

TITOLO II - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E PIANIFICATORI

Art. 4 - Legislazione

1. Il PTCP si conforma all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (per nulla variando l'art. 15 della L. 142/90), con riferimento: alle destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; alla localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture; alle linee di intervento per la difesa del suolo; all'opportunità di istituire parchi o riserve naturali. Inoltre in conformità a quanto previsto per il Piano Territoriale di Coordinamento dall'Art. 5 della Legge 1150/42, tale strumento punta, di conseguenza, soprattutto ad "orientare e coordinare" l'attività urbanistica dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti.
2. L'attività di cui al comma 1 è conforme allo statuto della Provincia di Campobasso.

Art. 5 - Quadro Regionale di Riferimento

1. Il Piano opera in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

Art. 6 - Piani Paesistici Area Vasta

1. Il PTCP della provincia di Campobasso recepisce le previsioni dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (PTPAV) di cui alla Legge Regionale n. 24/89, relativamente alle sottoelencate aree:
Area n. 1 "Fascia Costiera";
Area n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano";
Area n. 3 "Massiccio del Matese".
2. Gli elaborati tecnici, cartografici e la normativa dei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta di cui al comma precedente, costituiscono documenti sostanziali del PTCP, facendone parte integrante.

Art. 7 – Documenti programmatici

1. Il PTCP recepisce i contenuti dei documenti programmatici in atto o in corso di formazione nel territorio provinciale, ed opera, nel quadro più generale della pianificazione territoriale provinciale, per favorirne i processi di integrazione.
Pertanto, si fa riferimento agli strumenti di programmazione negoziata e complessa vigenti e/o in predisposizione.

Art. 8 – PAI

1. Il PTCP recepisce gli studi e le indicazioni del PAI (piano di assetto idrogeologico).

Art. 9 - Pianificazione in essere

1. Con riferimento ai principi di concertazione, il PTCP si rapporta al processo di pianificazione comunale in essere e punta ad una condivisione sostanziale da parte dei diversi interlocutori degli orientamenti ed indirizzi .
2. Gli strumenti urbanistici comunali dopo l'approvazione del PTCP, sono uniformati ai contenuti di quest'ultimo.

TITOLO III - NORME DI INDIRIZZO: MATRICE AMBIENTALE

Art. 10 – Aree naturali protette, aree di interesse naturalistico, corridoi ecologici

1. Il territorio provinciale comprende aree protette, così come rappresentate nella tavola corrispondente e costituite da Oasi, SIC e ZPS. Tali aree vanno regolate con opportuni Piani di Gestione, le cui norme di attuative vanno assorbite dagli strumenti di pianificazione ordinari.
2. Nelle forme previste dalla legislazione vigente (Legge 394/91 e L.R. n. 23/04) la Provincia partecipa alla individuazione, istituzione, tutela, gestione delle aree naturali protette.
3. Nelle aree di interesse naturalistico di individuazione provinciale (Parco) da delimitarsi di concerto con i Comuni interessati, fino all'entrata in vigore di specifici strumenti di pianificazione, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani paesistici di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'individuazione dei corridoi ecologici ha lo scopo di integrare e completare il quadro della aree protette e sono da considerarsi vincolanti per i Comuni interessati, i quali nell'ambito della propria strumentazione urbanistica, mediante specifico "accordo di pianificazione" con la Provincia, ne individuano in maniera dettagliata i perimetri, le specifiche tutele e salvaguardie.

Art. 11 - Boschi e aree boscate

1. I boschi e le aree boscate sono individuati nella corrispondente tavola del PTCP ed estrapolati dai dati del Ministero dell'Ambiente relativi all'Uso del Suolo. Sono ricomprese nelle aree boscate anche quelle soggette a rimboschimento. Il PTCP procede, anche per implementazioni successive, in collaborazione con i Comuni e con altri soggetti competenti, alla formazione di una cartografia aggiornata dei boschi e delle aree boscate esistenti nel

territorio provinciale.

2. Il PTCP conferisce al sistema vegetazionale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di funzione climatica e turistico-ricreativa tali da impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, alla luce del Dlgs. n. 227/01, del DM Ambiente e Territorio del 16/06/05 e del Piano Forestale Regionale di attuazione della L.R. Forestale n. 6/00.
3. Ai fini del comma precedente si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse, con le modalità autorizzative previste dall'art. n. 146 del Dlgs. n. 432/04:
 - la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione e incremento della vegetazione autoctona;
 - interventi sulle costruzioni esistenti ammissibili dallo strumento urbanistico comunale;
 - le normali attività selvicolturali e di raccolta dei prodotti secondari del bosco;
 - le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con la tutela naturalistica e paesaggistica.
4. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di opere infrastrutturali é subordinato alla loro esplicita previsione e alla verifica di compatibilità con le disposizioni del presente PTCP.
5. Le opere di cui al comma 3 e 4 non devono comunque avere caratteristiche e dimensioni tali che la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico.
6. Gli Strumenti Urbanistici Comunali sono tenuti a individuare, ai fini della tutela, i boschi e le aree boscate di qualsiasi natura nonché i parchi urbani presenti nel territorio comunale, normandone gli utilizzi, in conformità ai contenuti del presente articolo.

Art. 12 - Tutela delle acque.

1. Aree di protezione idrogeologica.

Nelle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, attualmente individuate ai sensi del R.D. 3267 del 30/12/1923, restano ferme le disposizioni di tutela della vigente legislazione.

2. Tutela e risanamento dei bacini idrografici.

Il Piano Regionale di risanamento dei bacini idrografici, entra a far parte del PTCP.

Restano ferme competenze e contenuti dei Piani di Bacino, formati dalle Autorità di Bacino.

3. Tutela delle acque sotterranee e delle sorgenti.

In tutto il territorio provinciale, nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale individuate dai Comuni interessati o da Enti sovraordinati competenti, è vietata la realizzazione di pozzi da parte di soggetti privati che non sia stata preventivamente autorizzata dagli Organi competenti, nonché ogni altra opera che possa recare pregiudizio alla falda acquifera.

Nelle aree di cui sopra è altresì vietata l'installazione di impianti, manufatti ed attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere, nonché lo smaltimento sul suolo di rifiuti solidi e l'uso di pesticidi.

Con l'apporto dei Comuni e degli Enti territoriali suddetti, la Pianificazione territoriale Provinciale punta, attraverso piano di settore, a costruire una documentazione adeguata e sistematica delle aree di tutela delle acque sotterranee e delle sorgenti.

4. Tutela delle coste dei laghi, dei corsi dei torrenti e dei fiumi.

Lungo le coste lacuali e lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, la nuova edificazione, al di fuori del perimetro del Centro Urbano, è interdetta così come individuato dai Piani Paesistici, per le zone ricadenti in tali Piani, e dalla normativa vigente per le zone al di fuori dei Piani Paesistici.

Per laghi si intendono gli invasi idrici di origine naturale e quelli artificiali, caratterizzati da componenti paesaggistiche dei luoghi che convergono sugli invasi, che rendono necessari provvedimenti di tutela e salvaguardia dello specchio d'acqua e degli ambienti circostanti.

Non rientrano in questa categoria i modesti accumuli idrici per irrigazione agricola.

5. Per la definizione di acque pubbliche si fa riferimento all'elenco del Regio Decreto n. 1775 del 1933, nonché all'art. 1 della Legge n. 36 del 1994 (Galli).

6. Le limitazioni dei commi precedenti non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, previa comunque acquisizione di apposito parere da parte della Regione o degli Enti preposti relativamente all'inserimento nell'ambiente.

7. Relativamente agli ambiti fluviali, lacuali e boschivi, individuati nella tavola corrispondente

del PTCP le indicazioni seguenti sono volte alla individuazione di corridoi ecologici di connessione:

- mantenimento delle caratteristiche ecologiche delle aree ricomprese nelle fasce di rispetto di cui al precedente comma 4 con incentivazione di un'agricoltura biologica in modo da escludere l'uso di concimi e fitofarmaci;
- esclusione della modificazione delle caratteristiche naturali dell'alveo, ad esclusione di interventi per motivi di sicurezza, di manutenzione e di protezione di erosioni spondali;
- limitazioni delle aree estrattive in subalveo, l'attività estrattiva di inerti è sottoposta, ai sensi dell'art. 7 comma 2 LR n. 11/2005, a pareri e nullaosta del PTCP;
- esclusione degli interventi di modifica delle caratteristiche naturali delle ripe;
- controllo o eradicazione delle specie alloctone, sia vegetali che animali;
- mantenimento della rete di aree boscate esistente.

8. Specifiche forme di tutela e riqualificazione della costa marina e dei litorali verranno messe a punto nell'ambito della pianificazione comunale con specifici piani spiaggia.

Su tali aree e nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Termoli, sono previsti:

- la salvaguardia di boschi, pinete e dune;
- interventi di difesa di fenomeni erosivi;
- gli stabilimenti, gli impianti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico/funzionale, salvo diverse indicazioni progettuali derivanti dalla formazione dei piani spiaggia comunali;

10. In riferimento alla salvaguardia delle risorse idriche, fermo restando i criteri generali individuati dalla L 236/88, la delimitazione delle aree di rispetto, da farsi con piano di settore, dovrà essere basata sull'assetto geologico, la natura dei terreni e la localizzazione di attività inquinanti.

Analogo piano di settore riguarderà la riqualificazione de tutta la rete idrica provinciale, ivi compresi gli acquedotti rurali, il recupero e l'utilizzazione di fonti idriche alternative quali le acque reflue.

Art. 13 - Aree di dissesto e aree a rischio

1. Gli areali caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, e a rischio, vengono così definiti:
 - a) frane attive: risultano in atto i processi che le hanno generate e ne hanno condizionato

l'evoluzione, comprese le scarpate rocciose in evoluzione;

b) frane quiescenti: non attive e per le quali però esistono sicuri dati che ne dimostrino l'attività passata e che abbiano oggettive possibilità di riattivazione non avendo esaurito la loro potenzialità di evoluzione;

c) aree di conoidi attivi o potenzialmente tali non completamente protette da opere di difesa e o di sistemazione;

d) frane antiche o inattive: non è più presente l'agente morfogenetico, in quanto ha esaurito la propria attività e esistono dati che dimostrano la definitiva stabilità;

e) aree di conoidi non attivi o completamente protette da opere di difesa e o di sistemazione: non è più presente l'agente morfogenetico, in quanto ha esaurito la propria attività e esistono dati che dimostrano la definitiva stabilità.

2. I Comuni in sede di formazione dei Piani urbanistici individuano le zone di cui al Piano Straordinario di Bacino "Progetto R4" nonché quelle del progetto "IFFI", ai fini del perseguimento della mitigazione del rischio di instabilità e dissesto.

Art. 14 - Attività estrattiva

1. Il Piano Regionale delle attività estrattive (PRAE), di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/05, al momento della sua entrata in vigore, entrerà a far parte integrante del PTCP.
2. La Provincia opera, attraverso piano di settore, per la predisposizione, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 11/05, dell'inventario delle cave;
3. I comuni dovranno prevedere nei loro piani urbanistici che lo stato delle cave alla fine dell'utilizzazione dovrà essere coerente con il paesaggio circostante e tale da ricostruire il soprassuolo precedente (bosco, coltivi, etc) oppure da produrre, soprattutto in paesaggi piatti e uniformi di non grande valore, un'evidenza positiva che si inserisca come elemento di varietà e di arricchimento.

Art. 15 - Zone sismiche

1. I Comuni devono richiedere, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, prima della delibera di adozione dei detti strumenti di piano, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con

le condizioni geomorfologiche del terreno.

Art. 16 - Protezione civile

1. La Provincia esercita i compiti e le funzioni di cui all'art.108, comma 1, lett.b) del Dlgs. n°112/98. Nello specifico la Provincia si attiva in merito all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, nonché alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza.
2. I documenti di cui al comma 1 saranno parte integrante del presente Piano;

Art. 17 - Smaltimento e gestione dei rifiuti

1. La Provincia ha adottato con Delibera di Consiglio n. 25/2 del 30 aprile 2004 il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti che viene recepito dal PTCP.

Art. 18 - Protezione acustica ed elettromagnetismo

1. Ai sensi della legge quadro n. 447/95 sull'inquinamento acustico, la Provincia assume funzioni di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni sonore. Tali funzioni esercitate dal settore competente anche a sostegno dei Comuni, concorrono alla definizione dei piani di circolazione e traffico ed alla redazione di mappe del rumore.
2. Ai sensi della Legge Quadro n. 36/01 e del regolamento D.M. 381/98 la Provincia, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale a tutela della salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici utilizzando a tale scopo le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.
I Comuni, all'interno dei loro strumenti urbanistici, sono tenuti alla verifica di compatibilità degli impianti esistenti e da installare, definendo altresì le zone ritenute idonee alle nuove installazioni.

TITOLO IV - NORME DI INDIRIZZO: MATRICE STORICO CULTURALE

Art. 19 - Siti archeologici e beni architettonici

1. I siti archeologici e gli edifici soggetti a vincolo, così come indicativamente riportati nella tavola corrispondente del presente Piano, sono soggetti a speciale tutela ad opera della competente Soprintendenza.
2. Il perimetro delle aree interessate va definito, con maggior precisione negli strumenti urbanistici comunali e comporta cautelativamente il vincolo di inedificabilità, fatto salvo il diverso avviso della Soprintendenza.
3. Al fine di aggiornare il Sistema Informativo Territoriale Geografico Provinciale (GIS) i Comuni sono tenuti a individuare le aree di cui al comma 1 del presente articolo sulla carta tecnica regionale e trasmettere alla Provincia tali individuazioni.
4. La Provincia può attivarsi per organizzare, di concerto con la competente Soprintendenza, sulla base di uno specifico accordo di programma, una catalogazione e georeferenziazione dei beni oggetto di tutela.

Art. 20 - Centri Storici e beni immobiliari di valore storico-artistico

1. La tutela dei Centri Storici e del patrimonio immobiliare di valore storico-artistico rappresenta un elemento essenziale delle politiche di conservazione attiva dell'identità territoriale e urbana e viene affidata alla pianificazione comunale.
2. Per i beni immobili, di valore storico-artistico, non ricompresi entro i centri storici classificati

come Zona A, in eventuale collaborazione con la competente Soprintendenza, i Comuni provvedono ad uno specifico censimento in sede di formazione del Piano Urbanistico Comunale o di Varianti generali.

3. I Comuni in fase di redazione dei Piani Urbanistici Comunali dovranno individuare con attenzione le zone A includendo in esse le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Art. 21 - Territorio rurale

1. Nelle aree a destinazione agricola dei Piani Urbanistici Comunali, va assicurata la priorità di riuso del patrimonio edilizio esistente ed in particolare di quello storico.
2. I Piani Urbanistici Comunali individuano gli ambiti caratteristici per la significativa presenza di elementi propri del paesaggio agrario storico.

Art. 22 - Tratturi

1. L'indicazione delle aree tratturali, così come riportate nella cartografia dei Piani Paesistici di Area Vasta nonché nella tavola corrispondente del PTCP è rivolta alla tutela di essi nel rispetto dei DDMM Beni Culturali ed Ambientali del 15/06/76, 20/03/80 e 22/12/83.
2. L'elaborazione del piano di valorizzazione dei tratturi costituenti il "Parco dei Tratturi", ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 11 Aprile 1997, costituirà parte integrante del PTCP.

Art. 23 – Valorizzazione emergenze

1. La Provincia mette a disposizione la matrice storico-culturale ai Comuni che raggruppandosi per aree storicamente omogenee individuano dei circuiti integrati storico-naturalistici. Tale individuazione va trasmessa alla Provincia che realizza pubblicazioni di unione a fini turistico-divulgativi attraverso il settore di competenza.

TITOLO V - NORME DI INDIRIZZO: MATRICE INSEDIATIVA

Art. 24 - Territorio urbanizzato e Verifica preventiva della disponibilità di aree urbane già edificate e urbanizzate

1. Nei Piani Urbanistici Comunali i nuovi insediamenti si conformano ai seguenti indirizzi:
 - a) privilegiare forme insediative compatte al fine di limitare il consumo dei suoli ed i costi di urbanizzazione;
 - b) Le nuove esigenze di edificazione dovranno dirigersi prioritariamente verso il riuso delle aree urbane (non agricole e non libere) non più utilizzate o sottoutilizzate favorire il riuso di aree dismesse e la riqualificazione funzionale e ambientale- Prima di trasformare un'area libera (pubblica o privata; per usi pubblici o privati e/o per interesse pubblico) occorre verificare, a livello locale, che non vi siano aree urbanizzate abbandonate o non più utilizzate o anche agricole già compromesse e che potrebbero essere trasformate al limite senza produrre un danno ambientale a differenza di quello producibile con la trasformazione di un'area libera;
 - c) scoraggiare le espansioni lineari, lungo le arterie stradali ed i sistemi di crinale;

Art. 25 - Insediamenti turistici

1. Per gli insediamenti turistici, di carattere marino, collinare e montano, vale quanto previsto al precedente articolo.

TITOLO VI - NORME DI INDIRIZZO: MATRICE PRODUTTIVA

Art. 26 - Insediamenti produttivi

1. La Provincia può partecipare, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2004, alla formazione dei consorzi per lo sviluppo industriale e alla redazione dei piani regolatori consortili.
2. La Regione individua, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2004:
 - a) "sistemi produttivi locali" - contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna;
 - b) "distretti industriali" - sistemi produttivi locali, di cui alla lettera a), caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese
3. I piani regolatori consortili e i programmi di sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali costituiranno parte integrante del presente PTCP.
4. Il processo di pianificazione provinciale punta a favorire forme di pieno utilizzo degli impianti produttivi esistenti - con particolare riferimento al recupero e al riuso degli edifici e delle aree dismesse;
5. I criteri previsti al precedente Art. 25 si applicano, in ogni caso, anche alle previsioni insediative delle attività produttive di carattere industriale, artigianale e terziario;

6. Il PTCP indica nella tavola corrispondente la localizzazione di “poli produttivi di interesse provinciale” potenzialmente idonei a costituire un’offerta con elevati standard di qualità ambientale e infrastrutturale. Tale individuazione non costituisce una delimitazione di una specifica area, ma un intorno che dovrà essere oggetto di progettazione urbanistica, infrastrutturale e ambientale di dettaglio e marketing territoriale, tramite piano di settore, di intesa con gli enti interessati.

In generale per gli insediamenti industriali ed artigianali dovrà essere favorita la costituzione e realizzazione di "aree industriali ecologicamente attrezzate", tali da contenere isole ecologiche, centri di monitoraggio della qualità dell'aria, impianti di cogenerazione per le aree produttive ed eventualmente residenziali e di servizio limitrofe, barriere vegetali e aree verdi attrezzate;

7. In un’ottica di costante monitoraggio dei processi insediativi, il PTCP, dopo la redazione definitiva, potrà svolgere le funzioni di Osservatorio provinciale del sistema delle aree produttive (tramite sistema GIS), costituito da un insieme integrato di banche dati attinenti:

- le problematiche ambientali;
- i fabbisogni localizzativi;
- la dotazione e la domanda di infrastrutture specifiche (per la mobilità, ecologiche, energetiche e di telecomunicazione);
- il grado di utilizzo delle aree disponibili e la tipologia delle imprese insediate.

L’Osservatorio, da riferirsi agli agglomerati ed aggregati di aree riconosciute dal Piano come di rilievo sovracomunale, può costituire un supporto alle politiche di incentivazione, per l’attuazione dei processi di sviluppo locale.

8. Le attività commerciali si conformano ai criteri fissati dalla Regione, con la L.R. 33/1999, in attuazione del D. Lgs 114/98;

Art. 27 – Energia e fonti rinnovabili

1. Il PTCP, che è la base tecnico-normativa in cui vanno integrate le scelte di programmazione e pianificazione energetica, congloberà il Programma Energetico Provinciale, previsto dall’art 42 LR 34/99, anche relativamente all’utilizzo di fonti rinnovabili.

TITOLO VII - NORME DI INDIRIZZO: MATRICE INFRASTRUTTURALE

Art. 28- Mobilità

1. Le iniziative e le priorità attuabili tramite piani o studi di settore sono:
 - a) il trasporto pubblico ha una funzione portante nel sistema della mobilità;
 - b) nel trasporto merci vanno favorite le iniziative in grado di contribuire al riequilibrio modale a favore del trasporto ferroviario e marittimo;
 - c) i progetti si basano sul contenimento degli impatti ambientali, insediativi e socio economici.

Art. 29 Logistica urbana

1. I Comuni di grande e media dimensione analizzano in forma esplicita il tema della logistica urbana che è intesa come il sistema di relazioni per l'interscambio di persone e merci fra il territorio in oggetto e quello esterno.

Tali relazioni utilizzano le infrastrutture di trasporto ed i centri di interscambio, quali stazioni, autostazioni, porti, centri merci, reti e poli commerciali. A tal proposito la pianificazione territoriale provinciale sostiene la realizzazione di parcheggi di interscambio e attestamento in ambito urbano e periurbano, da prevedersi nella pianificazione comunale.
2. I Piani Urbanistici ed i Piani Urbani del Traffico vanno tendenzialmente concepiti ed

impostati in forme coordinate.

Art. 30 - Classificazione della rete viaria

1. Il presente Piano recepirà il catasto delle strade predisposto dal settore competente;
2. I Comuni in fase di predisposizione degli strumenti urbanistici generali recepiscono la classificazione della rete viaria esistente ed individuano le relative fasce di rispetto dimensionate ai sensi del D.P.R 495/92 (Regolamento del Nuovo Codice della Strada);

Art. 31 - Infrastrutture stradali ed autostradali

1. La rete viaria di scala territoriale é quella interessata dal traffico di lunga percorrenza e di transito rispetto all'abitato. Essa é costituita da tratti di strada appartenenti ai tipi A, B e C previsti dal Dlgs n° 285/92.
2. In tutti i casi di intervento con nuova sede stradale bisogna recuperare i tratti dismessi ai fini di una migliore fruizione dell'ambiente circostante.
3. La rete viaria di interesse comunale e locale é costituita dalle strade, appartenenti ai tipi D, E e F previsti dal Nuovo Codice della Strada e dalla viabilità principale tipo C che non appartiene alla viabilità territoriale.
4. Ciascun Comune mediante la pianificazione urbanistica o di settore e per quanto di propria competenza territoriale individua le caratteristiche e la gerarchia funzionale dei vari tronchi appartenenti alla classificazione di tipo C, D, E ed F.
5. La pianificazione comunale favorisce l'accessibilità e la sosta in corrispondenza dei servizi a valenza territoriale presenti all'interno dell'abitato, quali le strutture sanitarie, i poli commerciali e industriali nonché le attrezzature turistiche, sportive e per il tempo libero.
Lungo le strade urbane ed extraurbane, in corrispondenza di tutte le zone ove siano prevedibili concentrazioni di veicoli in sosta vanno previste adeguate aree o strutture idonee alla sosta di veicoli, autobus e mezzi pesanti, in misura commisurata al prevedibile afflusso.
6. In base alla legislazione vigente sono previste "fasce di rispetto" alla viabilità come da DPR 495/92.

7. Al fine di evitare smottamenti di terreno sulle sedi stradali, i proprietari dei terreni a monte delle strade, devono prevedere opportune opere di regimazione delle acque in fase di lavorazione dei terreni. Gli Enti locali recepiranno tale indicazione nei propri Regolamenti.

Art. 32 - Infrastrutture ferroviarie

1. Nella pianificazione comunale in corrispondenza delle stazioni ferroviarie vanno previsti spazi di parcheggio dimensionati in base ai prevedibili sviluppi della domanda legati anche all'entità del pendolarismo.
2. La fascia di rispetto, da considerare nel caso di nuova edificazione, ricostruzione o ampliamento di edificio esistente lungo i tracciati ferroviari, in ambito urbano ed extraurbano, è stabilita dall'Art. 49 del DPR n. 753/80.

Art. 33 – Porti e interporto

1. La pianificazione territoriale provinciale rileva la priorità programmatica del potenziamento del porto commerciale di Termoli e turistico di Campomarino e l'integrazione funzionale con le reti infrastrutturali;
2. Il PTCP intende l'interporto di Termoli come nodo di interscambio logistico a servizio di una vasta area regionale e interregionale.

Art. 34 – Studi di fattibilità in itinere

1. Per tutti gli studi di fattibilità in essere e riguardanti nello specifico l'aeroporto, la metropolitana e il collegamento ferroviario tra Campobasso e Foggia, va dimostrato l'impatto positivo sullo sviluppo economico della Provincia, sulla riduzione dell'isolamento dal resto del Paese nonché il favorevole rapporto Benefici/Costi anche in relazione all'incidenza sul deturpamento del paesaggio.

TITOLO VIII – PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 35 - Criteri per la pianificazione comunale

1. Il Comune recepisce tutte le indicazioni del PTCP, quale strumento sovraordinato, e attua con la propria pianificazione del territorio quanto indicato dal PTCP.
2. I criteri contenuti nelle presenti NTA rappresentano l'utile contributo per la formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o la revisione di quelli esistenti per l'adeguamento alle previsioni del PTCP. La formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, avverrà tramite l'istituto della concertazione e partecipazione istituzionale con l'Ente Provincia.
3. I Comuni, per la predisposizione dei loro strumenti di pianificazione comunale, operano nel quadro dell'approfondimento progressivo dei contenuti del PTCP e collaborano all'aggiornamento ed all'approfondimento dei dati contenuti nel Sistema Informativo Territoriale Geografico Provinciale (GIS).
4. I Comuni trasmettono all'ufficio di PTCP della Provincia il proprio strumento di

pianificazione comunale approvato, sia in formato cartaceo sia in formato digitale DWG o DXF o SHP e DOC.

Art. 36 - Criteri per la progettazione dei Piani Urbanistici Comunali

1. I Piani Urbanistici Comunali porranno l'attenzione sugli effetti delle scelte pianificatorie relativamente al consumo di suolo e quindi operando una tutela attiva del territorio non ancora urbanizzato. E' possibile indicare alcuni valori da proporre come soglie di sostenibilità per le previsioni di insediamenti residenziali, produttivi, e infrastrutturali:
 - l'incremento di superficie urbanizzata nel periodo di previsione del Piano strutturale, e quindi per almeno un decennio, non può superare l'1% del totale della superficie comunale;
 - la superficie urbanizzata non può essere superiore al 50% dell'intera superficie comunale;
 - gli incrementi di superficie urbanizzata non possono essere superiori al 5% della superficie urbanizzata esistente.
2. La pianificazione comunale opererà per assicurare condizioni di sostenibilità ai processi di trasformazione insediativi e pertanto garantirà razionalità ed economicità ai processi di urbanizzazione e limiterà le tendenze insediative dispersive;
3. I Piani Urbanistici Comunali confermeranno la potenzialità dal punto di vista insediativo dell'agricoltura, con l'obiettivo di rendere la funzione produttiva elemento integrato alle esigenze ambientali.

In tale contesto il patrimonio edilizio esistente andrà considerato utilizzabile non soltanto per l'uso agricolo ma anche per gli usi compatibili.
4. Il PTCP, al fine di rendere le trasformazioni urbanistiche sostenibili dal punto di vista ambientale suggerisce di garantire la permeabilità dei suoli;
5. Ai fini di uniformare la individuazione delle zone territoriali omogenee, i Comuni devono attenersi esclusivamente all'art 2 DM 1444/68.

Art. 37 — Criteri per il dimensionamento dei Piani Urbanistici Comunali

1. I Piani Urbanistici Comunali vanno dimensionati prendendo a riferimento una validità temporale non superiore a 10 anni con riferimento alle dinamiche della popolazione;
2. Il PTCP per il dimensionamento degli insediamenti, propende per l'obiettivo della

riqualificazione, sia con il miglioramento delle condizioni di efficienza e di accessibilità degli insediamenti, sia con il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio che degli insediamenti urbani esistenti.

Pertanto i Piani Urbanistici Comunali dispongono politiche di intervento che consentano di conseguire operativamente gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio inutilizzato, con particolare riferimento ai centri e ai nuclei storici.

3. La dotazione minima di spazi pubblici, riservati all'attività collettiva, a verde pubblico, a parcheggio, è definita dal DM n°1444/68, sia per gli insediamenti residenziali che per gli insediamenti industriali e commerciali.

Art. 38 – Perequazione territoriale - urbanistica e compensazione

1. A livello nazionale si assiste a fenomeni di accentuata diffusione e frammentazione della crescita come la dispersione di residenze e di insediamenti produttivi sia nei comuni, e in alcuni casi anche nelle campagne. Tale fenomeno risulta interessare solo alcune aree della provincia di Campobasso, e da luogo a numerosi e consistenti svantaggi sia di natura ambientale, per un eccessivo uso del suolo (agricolo e non), che di natura economica, per il mancato sfruttamento di eventuali economie di agglomerazione da parte delle attività produttive già insediate e di quelle di futura localizzazione.

Scopo della perequazione territoriale è quello di raggiungere un'efficienza allocativa ed equità, con essa si dà attuazione alla "sussidiarietà verticale" con la quale Provincia e Comuni interagiscono nella trasformazione "*dell'area vasta*" e condividono le scelte urbanistiche che interessano ambiti e questioni di rilevanza sovracomunale.

Stesso scopo persegue la perequazione urbanistica, con la differenza che quest'ultima opera in sedi diverse e cioè nell'ambito dello strumento urbanistico comunale e si rivolge a soggetti diversi quali i proprietari dei suoli. Essa è quindi una modalità di attuazione di tipo "orizzontale", con la quale pubblico e privato negoziano l'acquisizione dei suoli, la realizzazione di opere e servizi (Amministrazione Pubblica) e diritti edificatori (proprietà privata).

Il PTCP, come piano di indirizzi indica le possibili aree di perequazione e rinvia al successivo piano di dettaglio "*dell'ambito*" di perequazione basato sulla base di un processo pianificatorio concertato e condiviso che coinvolge tutti gli "attori locali" rientranti nella perimetrazione.

TITOLO IX-POLITICHE E AZIONI PROVINCIALI

Art. 39- Politiche di copianificazione

1. Con riferimento al principio di sussidiarietà, la pianificazione territoriale provinciale tende a sviluppare nel rapporto con i Comuni della Provincia, esperienze di copianificazione, intese come iniziative concertate, coordinate ed integrate, a livello di rapporti istituzionali, per l'elaborazione, la formazione dei Piani urbanistici e dei Piani di Settore.

Art. 40 -Sistema Informativo Geografico, attività di assistenza tecnica e Ufficio di Piano.

1. La Provincia, ha attivato tramite l'Ufficio di Piano il proprio Sistema Informativo Territoriale Geografico Provinciale (GIS) ai fini della redazione del PTCP. L'ufficio di Piano, dopo la redazione definitiva del PTCP, aggiornerà e svilupperà il GIS per il miglioramento dei servizi resi agli Enti ed ai cittadini, per il rafforzamento dell'azione di trasparenza amministrativa, per lo sviluppo delle basi conoscitive e per la loro elaborazione utile ai fini decisori, ed in

particolare per le attività connesse alle politiche di copianificazione di cui all'articolo precedente.

2. Per le attività di gestione e di coordinamento anche intersettoriale del PTCP, che prevedono continui processi di aggiornamento, verifica, monitoraggio e implementazione, è istituito l'apposito Ufficio di Piano.